


Emendamento n. \_\_\_\_

Il comma 2 dell'art. 5 è così sostituito:

*"2. Nell'ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali e nei Piani sociali di zona, di cui alla l.r. 19/2006, i Comuni associati possono stipulare convenzioni con le Diocesi e le Province degli Istituti religiosi, quali soggetti di coordinamento degli enti ecclesiastici presenti nei Comuni interessati e con gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, che risultino operativi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione alla amministrazione condivisa di beni comuni".*

**NB: Il presente emendamento non implica oneri a carico del bilancio regionale**

*Approvato*

  
(BORRA CAIMO)